

**COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE**

**APPALTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 MEDIANTE AFFIDAMENTO
A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DISABILI,
ANZIANI E MINORI.**

PERIODO 01/11/2017 – 31/12/2019

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto dell'appalto e modalità di aggiudicazione

Articolo 2 Importo contrattuale del servizio

Articolo 3 Durata dell'appalto

PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE INERENTI L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

Articolo 4 Prestazioni a carico dell'aggiudicatario

Articolo 5 Attività di inserimento lavorativo e Progetti formativi individuali

Articolo 6 Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice/concessionaria

Articolo 7 Comunicazioni periodiche e controlli

PARTE III – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI

Articolo 8 Prestazioni a carico dell'aggiudicatario inerenti il servizio di trasporto di persone disabili, anziani e minori

Articolo 9 Attività di coordinamento

Articolo 10 Modalità di esecuzione del servizio

Articolo 11 Obblighi contrattuali

PARTE IV – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITÀ

Articolo 12 Direttore dell'esecuzione del servizio

Articolo 13 Varianti in corso di esecuzione

Articolo 14 Personale

Articolo 15 Organico

Articolo 16 Carta dei servizi

Articolo 17 Osservanza delle norme in materia di lavoro

Articolo 18 Cauzione definitiva

Articolo 19 Copertura assicurativa per danni

Articolo 20 Subappalto. Concessione del contratto

<i>Articolo 21</i>	<i>Contestazioni e penalità</i>
<i>Articolo 22</i>	<i>Clausola risolutiva espressa</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>Risoluzione del contratto</i>
<i>Articolo 24</i>	<i>Eccezione di inadempimento</i>
<i>Articolo 25</i>	<i>Recesso</i>
<i>Articolo 26</i>	<i>Esecuzione d'ufficio</i>
<i>Articolo 27</i>	<i>Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari</i>
<i>Articolo 28</i>	<i>Revisione prezzi</i>
<i>Articolo 29</i>	<i>Disposizioni relative all'esecuzione delle prestazioni</i>
<i>Articolo 30</i>	<i>Aggiudicazione, decadenza e stipula della convenzione</i>
<i>Articolo 31</i>	<i>Esecuzione in pendenza di stipula della convenzione</i>

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

<i>Articolo 32</i>	<i>Osservanza di leggi e regolamenti</i>
<i>Articolo 33</i>	<i>Contenzioso</i>
<i>Articolo 34</i>	<i>Spese contrattuali</i>
<i>Articolo 35</i>	<i>Tutela dei dati personali</i>

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto e modalità di aggiudicazione

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento, in regime d'appalto, delle prestazioni inerenti l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 attraverso l'affidamento del servizio di trasporto e di accompagnamento di persone disabili, anziani e minori.

Le obbligazioni concernenti sia l'attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sia il servizio di trasporto, dovranno adempiersi secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel presente capitolato nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Lombardia con DGR X/825 del 25.10.2013.

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto (definito "appaltatore") verrà individuato a seguito di procedura negoziata, riservata alle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991 e i rapporti contrattuali tra le parti verranno regolati mediante convenzione ai sensi dell'art. 5 della L.N. 381/91e della determinazione n. 3 del 01.08.12 "*Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991*" dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, alle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991,

Ad ogni effetto legale le prestazioni indicate nel presente capitolato sostanziano un appalto pubblico di servizi, così come definito dall'articolo 3 del codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. 50/2016 (di seguito: "codice") e hanno ad oggetto prestazioni miste individuate nelle parti II e III del presente capitolato.

L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato. Su di esso gravano altresì tutti gli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Articolo 2 –Importi contrattuale del servizio

1.L'importo presunto complessivo dell'appalto è stimato in € 45.784,50, iva di legge esclusa, di cui € 36.697,50 per servizi relativi al periodo 01 novembre 2017 al 31 dicembre 2019 ed € 9.087,00 quale importo presunto per eventuale proroga.

A tale importo vengono aggiunti € 0,33 al Km. non soggetti a ribasso quale rimborso spese per l'uso di mezzi propri da parte della ditta aggiudicatrice

Gli importi del servizio a base d'asta soggetto a ribasso percentuale sono di € 26,22 (iva di legge esclusa) per la figura del coordinatore e di € 17,96 (iva di legge esclusa) per gli operatori e dovrà essere espresso un unico ribasso percentuale.

2. L'importo a base d'asta (indicato nella tabella seguente) deriva dall'analisi di esso effettuata sulla base della situazione esistente al momento della redazione del presente capitolato (aprile 2017). La suddetta analisi non ha alcun valore contrattuale, all'infuori di quanto previsto dall'articolo 106 in tema di revisione prezzi e dalle disposizioni del disciplinare di gara relative alla verifica delle offerte anomale.

**ANALISI DEI COSTI RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI
FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI
ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991. PERIODO 01/11/2017 – 31/12/2019**

Voce	Quantificazione	Costo orario personale	Costi medi di gestione e utile d'impresa (10% del costo orario)	costo orario complessivo massimo	IMPORTO A BASE D'ASTA
Coordinamento Costo orario del lavoro come da tabella allegata al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – maggio 2013 cat. E2	1 ora settimanale	23,84	2,38	26,22	26,22
Operatori autisti o accompagnatori Costo orario del lavoro come da tabella allegata al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – maggio 2013 cat. B1	Media massima settimanale n° 18 ore	16,33	1,63	17,96	17,96
Spese chilometriche non soggetto a ribasso	Km 1	0,30	0,03		0,33 non soggetto a ribasso

A) Costo del personale.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del d. lgs. 50/16, il costo del personale indicato nell'analisi dei costi, è stato determinato sulla base del costo del lavoro di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 02.10.2013 avente ad oggetto "Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo", riferito al mese di Maggio 2013.

Tenuto conto della predetta tabella di seguito si indica la modalità di calcolo effettuata per definire il costo del personale indicato nella tabella sovrastante:

(Costo annuo senza indennità di turno : numero ore annue mediamente lavorate)+ irap = arrotondato per eccesso

Livello personale	Costo annuo senza indennità di turno	n° ore annue mediamente lavorate	irap	Costo orario personale	Arrotondamento per eccesso
E2	35.401,46	1548	0,97	23,8391	23,84
B1	24.254,78	1548	0,66	16,328	16,33

B) Spese generali e utile.

Le spese generali e l'utile d'impresa sono stati complessivamente calcolati in maniera convenzionale in base ad una percentuale pari al 10,00% del totale parziale.

3. Anche in aderenza a quanto disposto con determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 18.03.08, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi, poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi.

4. All'appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo. L'importo contrattuale, come definito dal comma secondo, è remunerativo per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, comprese le riunioni con gli operatori dei servizi sociali per la programmazione e la valutazione degli interventi.

Articolo 3 – Durata dell'appalto

1. L'appalto di cui al presente capitolato ha decorrenza dal 01.11. 2017 allo 31.12.2019.

2. Il servizio ha inizio nella data determinata ai sensi del comma precedente anche in pendenza di stipula della convenzione.

3. Qualora dopo la scadenza della convenzione, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l'appaltatore – previa richiesta formale da parte della stazione appaltante – è obbligato alla prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni e per il periodo di tempo necessario indicato dalla stazione appaltante e comunque non oltre mesi 6 (sei). In tale ipotesi nulla in più oltre al normale canone di appalto è riconosciuto all'appaltatore.

PARTE II OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE INERENTI L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

Articolo 4 - Prestazioni a carico dell'aggiudicatario

1. Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:

- a) ad effettuare, nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Lombardia con DGR X/825 del 25.10.2013, nel corso della durata del servizio presso la cooperativa aggiudicataria, almeno numero 1 inserimento lavorativo a tempo pieno oppure n° 2 inserimenti lavorativi part – time, di persone in condizione di svantaggio di cui all'articolo 4 della legge 381/91, in accordo con il Comune di Arcisate anche per il tramite dell'ente promotore di inserimenti lavorativi gestore del servizio per conto dell'Ufficio Piano di zona della Comunità Montana del Piambello – distretto di Arcisate.
- b) garantire l'inserimento lavorativo presso la cooperativa aggiudicataria, considerata ente attuatore, di un numero di persone svantaggiate, oltre a quelle di cui al punto a) precedente, pari a quello dichiarato in sede di offerta e per il monte ore e l'indennità di partecipazione indicate nel progetto; le persone svantaggiate da inserire sono scelte di comune accordo con l'ente appaltante;
- c) garantire ai lavoratori svantaggiati inseriti in tirocini di inserimento lavorativo una indennità di partecipazione così come prevista dal punto 3.8 dell'allegato A alla DGR X/825 del 25.10.2013
- d) predisporre, attuare e gestire i progetti formativi individuali di cui all'art. 8 del presente capitolato in conformità a quanto previsto nel presente capitolato e dichiarato in sede di

offerta tecnica;

2. L'appaltatore predispone, attua e gestisce l'inserimento lavorativo di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a) del presente capitolato. Tali inserimenti hanno inizio entro 3 mesi decorrenti dall'avvio del servizio. Esso ha durata di almeno ventiquattro mesi consecutivi.

3. Nello svolgimento delle attività di inserimento lavorativo, l'appaltatore si obbliga a:

- a) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al d.lgs 196/2003;
- b) attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio.

4. Il/i nominativi delle persone svantaggiate per le quali attivare inserimenti lavorativi sono decisi di comune accordo dalla stazione appaltante e dall'appaltatore.

Articolo 5 – Attività di inserimento lavorativo e progetti formativi individuali

1. La cooperativa aggiudicataria è tenuta a predisporre un progetto formativo individuale di sostegno e di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata, in ottemperanza alle proposte progettuali formulate in sede di offerta tecnica.
2. Entro tre mesi dall'avvio del servizio la cooperativa aggiudicataria deve presentare all'Ente idonea documentazione attestante l'effettivo inserimento delle persone svantaggiate di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), b) e c) della L.N. 381/91 accompagnata da un progetto formativo individuale di inserimento lavorativo per ciascun soggetto, specificando metodi, procedure e strumenti, conformi a quelli indicati nel progetto presentato in sede di offerta, che si intendono utilizzare ai fini del buon esito del percorso lavorativo del soggetto svantaggiato, e indicando altresì le possibilità di apprendimento che vengono offerte al lavoratore, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità di inserimento in ambiente lavorativo e gestione delle problematiche che ne derivano.
3. La cooperativa aggiudicataria prima dell'avvio del servizio è tenuta a nominare un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi che si occuperà di predisporre i progetti formativi individuali di inserimento lavorativo e coordinare l'attività di inserimento lavorativo all'interno della cooperativa, e sarà il referente per il Comune in relazione all'attuazione e alle verifiche periodiche dei progetti.
4. Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

Articolo 6 - Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice/concessionaria

L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto/della concessione/dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave ”.

Articolo 7 - Comunicazioni periodiche e controlli

1. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante le seguenti relazioni periodiche:

- a) entro 30 giorni dall'avvio del servizio la documentazione di cui all'art. 4, comma 2, del presente capitolato;
 - b) una relazione semestrale in cui sono sintetizzati i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo in relazione ai progetti formativi individuali di inserimento lavorativo di ciascun soggetto svantaggiato;
 - c) entro 30 giorni dal termine del periodo di inserimento lavorativo, una relazione riepilogativa generale relativa al raggiungimento dell'obiettivo sociale di inserimento lavorativo di ciascun soggetto svantaggiato.
2. La struttura esperta della stazione appaltante, nella persona del responsabile dell'Area Servizi alla Persona, è legittimata ad effettuare gli opportuni controlli sulla concreta ed effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati inseriti in relazione all'appalto di che trattasi.

PARTE III – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE INERENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DISABILI, ANZIANI E MINORI

Articolo 8 - Prestazioni a carico dell'aggiudicatario inerenti il servizio di trasporto di persone disabili, anziani e minori

1. Il presente capitolato ha ad oggetto la realizzazione dei seguenti servizi:

- a) servizio di trasporto di persone disabili, anziane e minori dal domicilio verso strutture riabilitative, di cura, centri assistenziali, strutture scolastiche e ricreative nel territorio provinciale o limitrofi e/o ritorno. Il servizio può essere richiesto ad ore, per sole giornate, per brevi periodi e/o in modo continuativo, secondo quanto richiesto dal Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Arcisate in orari compresi tra le ore 7.00 e le ore 20.00 dal lunedì alla domenica .
Il servizio potrà essere gestito a favore di un solo utente o anche fino a n° 8 utenti contemporaneamente.
L'appaltatore si impegna entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune a dare inizio al servizio, secondo il tragitto e gli orari indicati dallo stesso. La stazione appaltante comunica all'appaltatore i nominativi e l'indirizzo dei fruitori del servizio di trasporto.
In caso di necessità ed urgenze valutate dal Servizio Sociale Comunale, il servizio di trasporto dovrà essere effettuato entro 20 minuti dalla segnalazione.
- b) Solo se si renderà necessario, la stazione appaltante può richiedere anche il servizio di accompagnamento che prevede la presenza sui mezzi di trasporto di una persona adulta in grado di aiutare gli utenti trasportati in caso di necessità.
Il servizio può essere richiesto ad ore, per sole giornate, per brevi periodi e/o in modo continuativo, secondo quanto richiesto dal Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune in orari compresi tra le ore 7.00 e le ore 20.00 dal lunedì alla domenica.
Il servizio potrà essere gestito a favore di un solo utente o anche fino a n° 8 utenti contemporaneamente.
L'appaltatore si impegna entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune a dare inizio al servizio, secondo il tragitto e gli orari indicati dallo stesso.
La stazione appaltante comunica all'appaltatore i nominativi e l'indirizzo dei fruitori del servizio di trasporto.
In caso di necessità ed urgenze valutate dal Servizio Sociale Comunale, il servizio di trasporto dovrà essere effettuato entro 20 minuti dalla segnalazione.
- c) Eventuali servizi aggiuntivi per tutta la durata dell'appalto, potranno essere richiesti per eventi imprevedibili ed imprevedibili da parte della stazione appaltante con almeno 48 ore di anticipo, fatto salvo quanto previsto all'ultimo dei punti a) e b) del presente articolo.

2. Il monte ore stimato per il servizio di trasporto e di accompagnamento è così ripartito:

<i>anno</i>	<i>n. ore annuali operatori</i>	<i>n. ore annuali coordinamento</i>
<i>2017</i>	<i>162</i>	<i>9</i>
<i>2018</i>	<i>864</i>	<i>48</i>
<i>2019</i>	<i>864</i>	<i>48</i>
<i>Eventuale proroga</i>	<i>468</i>	<i>26</i>

A titolo orientativo e non vincolante il n. delle ore settimanali è così suddiviso:

<i>anno</i>	<i>Media n. ore settimanali operatori</i>	<i>Media n. ore settimanali coordinamento</i>
<i>2017</i>	<i>18</i>	<i>1</i>
<i>2018</i>	<i>18</i>	<i>1</i>
<i>2019</i>	<i>18</i>	<i>1</i>
<i>Eventuale proroga</i>	<i>18</i>	<i>1</i>

3. Il monte ore annuo potrà subire variazioni tanto in aumento quanto in riduzione (a discrezione dell'Amministrazione Comunale), in relazione al numero degli utenti ammessi e senza che ciò possa legittimare pretese economiche aggiuntive da parte della ditta incaricata.

4. Sarà possibile l'aumento di tali ore qualora gli eventi imprevisi/imprevedibili comportassero il superamento della soglia sopra indicata.

La stazione appaltante garantirà il pagamento per tali servizi ad ore e al costo orario secondo l'offerta proposta dall'aggiudicatario in fase di gara.

5. Il servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà o dall'organizzazione dell'appaltatore.

6. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, devono essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 Giugno 1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria.

7. In caso di arbitrario abbandono o sospensione la stazione appaltante può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso.

Articolo 9 - Attività di coordinamento

1. Deve essere presente almeno un coordinatore che sia responsabile degli inserimenti lavorativi e dei relativi progetti nonché dell'organizzazione, dell'equipe degli operatori e del corretto funzionamento del servizio oggetto del presente capitolato. Tale coordinamento deve garantire che le attività erogate dal servizio siano conformi alle indicazioni del Comune e in sinergia con gli interventi programmati dal Servizio Sociale Comunale. Il coordinatore deve essere reperibile minimamente nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed in possesso di un numero di reperibilità con telefono cellulare. Personale richiesto: n. 1 coordinatore avente esperienza professionale nella mansione richiesta di almeno 2 anni.

2. L'appaltatore si impegna a trasmettere al Comune con una periodicità di mesi 6 (sei) una relazione sull'andamento tecnico della gestione del/i servizio/i necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi conseguiti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi del servizio, saranno concordati fra i due contraenti.

3. In caso di necessità e su richiesta di una delle parti la ditta si rende disponibile per incontri di programmazione e verifica con il proprio personale e il responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune.

Articolo 10 – Modalità di esecuzione del servizio.

1. L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi di un numero di personale sufficiente per il corretto svolgimento delle prestazioni rese, avente rispettivamente le qualifiche di autista e di accompagnatore, quali le stesse risultano dal Ccnl per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.

2. Laddove il personale impiegato non rivesta la qualifica di socio del soggetto aggiudicatario, deve aver stipulato con l'appaltatore un contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa del paese ove l'appaltatore risiede.

3. Per l'assolvimento del servizio, l'appaltatore deve avere a disposizione idonei mezzi di trasporto da indicare nel progetto offerto in sede di gara; tuttavia, qualora l'appaltatore fosse sprovvisto di un numero sufficiente di automezzi tale da consentire anche la contemporanea gestione di più servizi di trasporto a favore dell'ente appaltante, quest'ultimo può valutare di mettere a disposizione dell'appaltatore, concedendone l'uso al bisogno e per il solo periodo di effettuazione del servizio, dei seguenti automezzi di proprietà del Comune:

- n° 2 pulmini a 8 posti a sedere (posto autista compreso)
- n° 2 automobili a 5 posti a sedere (posto autista compreso)
- n° 1 automezzo abilitato al trasporto di disabili in carrozzina (2 posti a sedere compreso posto autista + 1 carrozzina).

A. Nel caso di utilizzo dei propri automezzi, l'Ente appaltante riconoscerà il rimborso spese per il servizio comprensivo di spese chilometriche calcolate secondo quanto previsto dal contratto delle cooperative sociali quale rimborso per l'uso di mezzi propri da parte dei dipendenti e quantificata in € 0,30 € al KM aumentato del 10% per le spese di gestione da parte della ditta aggiudicatrice (e quindi pari ad € 0,33). Tutti gli autisti dovranno essere in possesso di regolare patente di tipo B.

La manutenzione ordinaria e straordinaria di detti automezzi sono completamente a carico dell'aggiudicatario comprese le spese di carburante, assicurative, bolli, lavaggio.

B. Nel caso di utilizzo di automezzi messi a disposizione dall'Ente appaltante, non viene riconosciuto alcun rimborso chilometrico. I mezzi di trasporto dati in uso, vengono consegnati all'appaltatore nelle condizioni di fatto in cui si trovano al momento dell'effettuazione del servizio.

Al termine dei servizi effettuati, l'appaltatore deve riconsegnare l'automezzo in uso nelle medesime condizioni e nello stesso luogo di prelievo sito presso la sede comunale (parcheggi o garage), salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, obbligandosi ad eseguire le riparazioni e le sostituzioni causate da incuria, trascuratezza o da utilizzo non appropriato.

La manutenzione ordinaria e straordinaria di detti automezzi sono posti a carico della stazione appaltante comprese le spese di carburante, assicurative e bolli, lavaggio.

Qualora, per motivi dovuti al deterioramento o all'usura dei mezzi comunali o alla loro indisponibilità dovuta a qualsiasi motivo ritenuto fondante dal Comune, gli stessi non saranno più utilizzabili neppure dall'aggiudicatario, quest'ultimo dovrà provvedere con propri automezzi e secondo propria organizzazione all'effettuazione dei servizi nel rispetto dei tragitti ed orari concordati.

In entrambi i casi sopra riportati l'appaltatore è tenuto ad assolvere a quanto di seguito indicato:

- a) attenersi al tragitto da percorrere calcolato dall'Ente appaltante, considerando come sede di partenza e di arrivo il Palazzo del Comune di Arcisate, sito in via Roma 2 ad Arcisate, utilizzando lo stradario del sito internet "Google Maps" e per il minor numero di Km proposto dai percorsi possibili dal sito stesso.
- b) pagamento di eventuali sanzioni amministrative derivanti dal mancato rispetto del codice della strada da parte dell'autista di uno dei mezzi indicato al comma 3B);
- c) risarcimento di eventuali danni causati a terzi nella guida dei mezzi indicato al comma 3B) quando a ciò non provveda l'assicurazione;
- d) deposito dei mezzi indicato al comma 3B) presso i garage del Comune in piazza Repubblica in Arcisate o presso altra idonea area indicata dal Comune stesso;
- e) esecuzione delle prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio esclusivo rischio e responsabilità;
- f) utilizzo dei mezzi indicati al comma 3B) con la massima cura e diligenza;
- g) munire il personale impiegato di tesserino di identificazione messo in opportuna evidenza;
- h) utilizzare comunque propri mezzi in caso di sospensione per riparazioni dei mezzi comunali eventualmente utilizzati o loro completo deterioramento;
- i) designare un referente del servizio che sarà incaricato delle seguenti funzioni:
 - dirigere e controllare lo svolgimento delle attività;
 - mantenere i rapporti con la stazione appaltante.

4. Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e del numero degli utenti.

Articolo 11 - Obblighi contrattuali

Il soggetto erogatore del servizio si obbliga:

- a) ad effettuare nel corso della durata del servizio almeno numero 1 inserimento lavorativo a tempo pieno oppure n° 2 inserimenti lavorativi part – time di persone in condizione di svantaggio di cui all'articolo 4 della legge 381/91 così come indicato all'art.....comma.....; (L'appaltatore può indicare in sede di presentazione del progetto ulteriore personale da assumere oltre a quello sopra indicato e dell'eventuale proposta aggiuntiva si terrà conto in sede di gara).
- b) A garantire le attività indicate nel presente capitolato avvalendosi di un numero di personale sufficiente per il corretto svolgimento delle prestazioni rese da personale avente la qualifica di autista secondo quanto previsto dal Ccnl per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.
- c) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto erogatore del servizio, e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). Il soggetto erogatore del servizio si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- d)** ad applicare a favore dei Soci Lavoratori Subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di Settore, e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure

previste dalla Legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi collettivi specifici, a corrispondere i un trattamento economico non inferiore ai compensi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

- e) Il personale valutato da parte del direttore dell'esecuzione negligente o inidoneo al corretto svolgimento del servizio dovrà essere immediatamente sostituito a semplice richiesta della stazione appaltante.
- f) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- g) ad assumere qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della stazione appaltante o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di riservatezza;
- i) a trasmettere alla stazione appaltante le documentazione e le relazioni indicate rispettivamente agli art. 4 e 8 del presente capitolato.

PARTE IV ONERI – GARANZIA –RESPONSABILITA'

Articolo 12 – Direttore dell'esecuzione del servizio

1. Il Comune di Arcisate, al fine di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, prima dell'avvio dello stesso, provvede alla nomina del direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016.
2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione della convenzione stipulata tra l'appaltatore e il Comune, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità alla convenzione. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.
3. Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 21 del presente capitolato.
4. L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Articolo 13 – Varianti in corso di esecuzione

1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto tra l'articolo 106 del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni alla convenzione nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione della convenzione.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'appalto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula della convenzione. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario della convenzione e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.
3. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dalla convenzione che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni della convenzione originaria senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
4. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dalla convenzione.
5. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Articolo 14 – Personale

In forza del contratto cui il presente capitolato è riferito, non deriva alcun rapporto di lavoro, né di collaborazione tra i soggetti utilizzati dall'appaltatore e la stazione appaltante. La remunerazione di tale personale è integralmente a carico dell'appaltatore.

Articolo 15 – Organico

1. Fermo restando quanto indicato all'articolo 4, commi primo e secondo del presente capitolato, l'appaltatore si obbliga a garantire la sostituzione degli operatori utilizzati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio.
2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo educativo, socio-sanitario, assistenziale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
3. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale che intende utilizzare nel servizio.
4. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:
- a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dalla stazione appaltante;

b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati

5. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

6. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.

7. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all'articolo 16, primo comma, lettera i) del presente capitolato.

8. L'appaltatore è obbligato a dar corso agli eventuali obblighi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria in relazione:

a) all'assunzione di personale dipendente dall'appaltatore del servizio nel periodo immediatamente antecedente a quello cui il presente capitolato è riferito;

b) all'assunzione di proprio personale da parte del soggetto che alla scadenza del periodo contrattuale cui il presente capitolato è riferito subentra nello svolgimento del servizio.

Articolo 16 – Carta dei Servizi

1. L'aggiudicatario ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, entro 60 giorni successivi all'avvio del servizio deve predisporre la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:

a) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle finalità, dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento, delle modalità di coordinamento del servizio con individuazione del responsabile di riferimento;

b) le modalità di riconoscimento degli operatori con dotazione di cartellino di riconoscimento;

c) il sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti, delle famiglie e degli operatori;

d) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;

e) le modalità di informazione/comunicazione all'utenza.

2. In allegato alla carta dei servizi deve essere elaborato un questionario di soddisfazione per gli utenti, con annessa scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti. Le schede ricevute devono sempre essere inviate al Comune.

3. L'appaltatore, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte del Comune sul testo della carta dei servizi, deve procedere a propria cura e spese alla stampa della stessa che deve essere esposta all'interno del mezzo di trasporto in luogo visibile al pubblico in modo da facilitare la lettura e la consultazione agli utenti e agli altri soggetti che vi abbiano interesse.

Articolo 17 – Osservanza delle norme in materia di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi. L'appaltatore deve provvedere, in caso di malattia, ferie ecc. anche giornaliera, all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.

2. All'appaltatore è fatto obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo ogni rischio gravante sugli operatori utilizzati. Ogni onere per la redazione e

l'aggiornamento del documento e per l'attuazione delle misure di sicurezza è posto a carico dell'appaltatore e retribuito con l'importo contrattuale.

3. L'appaltatore è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie comprensive di salario fondamentale e salario accessorio, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.

4. La regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore è attestata dal Durc (documento unico di regolarità contributiva). In caso di irregolarità attestata da tale documento, l'Ente sospende i pagamenti dei corrispettivi sin tanto che le posizioni anomale non siano state regolarizzate.

Articolo 18 – Cauzione definitiva

1. Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a prestare cauzione definitiva con le modalità indicate all'articolo 103 del d. lgs 50/2016. La cauzione è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto o da recesso, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. Grava sull'appaltatore l'obbligo di integrare la cauzione, entro 15 giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo parzialmente.

2. La polizza mediante la quale è prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la stazione appaltante e quale unico oggetto le prestazioni rese dall'appaltatore in forza del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Articolo 19 - Copertura assicurativa per danni

1. L'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.
2. Antecedentemente alla stipulazione della convenzione e, nel caso in cui la convenzione non sia stata ancora stipulata, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza deve:
 - a) avere durata non inferiore a quella della convenzione cui essa è riferita;
 - b) avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
 - c) avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.
3. Qualora l'appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, per ogni sinistro, in alternativa a quanto indicato al comma 2, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata della convenzione.
4. Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

5. L'appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
6. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.
7. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.

Articolo 20 –Subappalto. Cessione del contratto

1. Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30 % dell'importo complessivo presunto del contratto.
2. Le modalità di svolgimento del subappalto sono fissate nell'articolo 105 del d.lgs 50/2016.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
4. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

Articolo 21 – Contestazioni e penalità

1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore la stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:
 - a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 250,00 per evento;
 - b) mancato svolgimento del servizio per un'intera giornata, non dovuto a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile a cura dell'appaltatore: € 800,00 per evento;
 - c) avvio orario del servizio di trasporto con un ritardo di oltre 30 minuti rispetto agli orari stabiliti: € 120,00 per ogni mezz'ora di ritardo o sua frazione;
 - d) mancata raccolta di utenti al proprio domicilio: € 250,00 per evento;
 - e) mancata presenza in servizio di un operatore, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile a cura dell'appaltatore: € 350,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
 - f) mancata effettuazione degli interventi indicati agli articoli 5 : € 200,00 per evento;
 - g) ritardo compreso tra 15 e 90 giorni nell'effettuazione degli inserimenti lavorativi di cui all'articolo 4, comma secondo: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ivi indicato;
 - h) cessazione anticipata, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile a cura dell'appaltatore, rispetto al termine indicato all'articolo 4, comma secondo, dei rapporti relativi agli inserimenti lavorativi: € 50,00 per ogni giorno di minor durata;
 - i) mancato svolgimento del servizio dovuto a sciopero non segnalato alla stazione appaltante in relazione a quanto indicato dall'articolo 8, sesto comma: € 350,00 per evento;
 - j) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 2.500,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera b), in caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25 % per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo l'importo della penale rispettivamente indicata al comma precedente.

3. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

4. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone nel caso di cui al comma primo lettera j) del presente articolo, l'importo alla gravità dell'inadempimento.

5. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

6. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma sesto del presente articolo.

7. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante e/o a uno o più comuni associati.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

Articolo 22 - Clausola risolutiva espressa

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dal presente capitolato e dal disciplinare di gara per l'assunzione del servizio;
- b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previste all'articolo 16 del presente capitolato;
- c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;

- d) frode dell'appaltatore;
- e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d.lgs 81/08 e redatto secondo l'articolo 28 del decreto medesimo;
- f) ritardo oltre il novantesimo giorno rispetto nell'effettuazione degli inserimenti lavorativi di cui all'articolo 3, primo comma;
- g) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
- h) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestatato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all'articolo 13, secondo comma, ultimo periodo;
- i) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016;
- j) cessione anche parziale del contratto;
- k) fallimento dell'appaltatore;
- l) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di cui alla legge 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- n) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio.

2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

3. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta automaticamente incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

Articolo 23 - Risoluzione del contratto

1. Salvi i casi di risoluzione di diritto del contratto, la stazione appaltante ricorre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali dell'appaltatore indicati nel presente capitolato.

2. L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intende risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte dell'appaltatore giustificazioni ritenute valide dalla stazione appaltante.

3. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

4. In caso di risoluzione contrattuale in danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dall'appaltatore, per l'uso proprio, illimitato nel tempo, senza null'altro dovere.

5. Il contratto d'appalto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge.

6. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto d'appalto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo agli elementi di costo di ogni singolo prezzo indicati nella tabella allegato "A".

L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:

- a) consenso alla proposta di risoluzione;
- b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 22. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.

7. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

Articolo 24 - Eccezione di inadempimento

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento dei corrispettivi. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Articolo 25 – Recesso.

1. Ai sensi dell'articolo 21 *sexies* della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

2. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso.

3. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma secondo lettera b) del presente articolo determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

4. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto

Articolo 26 - Esecuzione d'ufficio

1. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

2. L'appaltatore è tenuto a rifondere alla stazione appaltante le spese da questa sostenute ai sensi del comma precedente, previa acquisizione di idonee pezze giustificative relative agli oneri effettivamente sostenuti. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla documentata richiesta da parte della stazione appaltante.

Articolo 27 - Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

1. I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore in rate mensili posticipate di pari importo. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC.
2. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.
3. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice unico per la fatturazione elettronica è 49W643.
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. Il Comune, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

Articolo 28 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'articolo 106, c1, lett. A, del D. Lgs.50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella allegata al presente capitolato, subiscano una variazione – l'appaltatore può richiedere la revisione dei prezzi. La revisione sarà operata – ai sensi della vigente dottrina e giurisprudenza – sulla base del solo indice F.O.I. della variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati su base annua e l'eventuale adeguamento richiesto verrà riconosciuto con variazione riferita all'ultimo mese disponibile antecedente il mese di applicazione dell'adeguamento e desunta dal sito www.istat.it/it/archivio/30440.

La revisione del prezzo opera, comunque dopo che siano trascorsi almeno 365 giorni dalla data di aggiudicazione e ad istanza della parte interessata; la richiesta deve essere motivata con adeguati elementi probatori circa l'intervenuta variazione; entro il 45° giorno successivo al ricevimento della richiesta, l'altra parte procederà all'esame della fondatezza degli elementi dedotti dalla richiedente e comunicherà alla controparte l'esito di tale esame.

In ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva rispetto alla data della richiesta.

Articolo 29 - Disposizioni relative all'esecuzione delle prestazioni

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 102 del codice.

Articolo 30 – Aggiudicazione e stipula della convenzione

1. L'aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate all'art. 32 del codice.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991, i rapporti contrattuali tra la Cooperativa aggiudicataria e il Comune verranno regolati mediante convenzione,
3. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula della convenzione, cessa di possedere anche uno degli obblighi indicati all'articolo 4, lett. a) e b), del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di "antimafia" che comportino la decadenza dall'aggiudicazione.
4. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest'ultima. In ogni caso grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall'aggiudicazione.

Articolo 31 – Esecuzione in pendenza di stipulazione della convenzione

1. L'appaltatore si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato anche nelle more della stipulazione del contratto stesso.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 – Osservanza di leggi e regolamenti

1. L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalto di servizi per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) alla legge 381/1991;
 - b) alla normativa in materia di servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti, con particolare riferimento alla legge 82/1994 ed al DM 274/1997.
 - c) al D.lgs. 50/2016;
 - d) al DPR 207/2010;
 - e) al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - f) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 33 - Contenzioso

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 208 del d. lgs 50/2016, il foro competente per eventuali controversie relative al contratto cui il presente capitolato è riferito, è quello di Varese.

Articolo 34 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.

Articolo 35 - Tutela dei dati personali

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), alla stazione appaltante compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

- a) i dati personali dei concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
- c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

3. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

4. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora la stazione appaltante venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.

5. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

6. I dati possono essere comunicati:

- a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;

- c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 5°, del D.Lgs. 196/2003.